

PREFAZIONE

Alessandro Lombardi ^(*)

La seconda edizione del presente volume vede la luce in una fase particolarmente significativa del percorso di attuazione della riforma del Terzo settore: nel corso del 2020 sono stati adottati rilevanti provvedimenti, quali il D.M. del 5 marzo di adozione della modulistica dei bilanci degli ETS; il DPCM del 23 luglio in tema di cinque per mille; il D.M. del 15 settembre recante la disciplina sul funzionamento del RUNTS. Al contempo, è intervenuto anche il legislatore, il quale, in previsione dell'avvio dell'operatività del RUNTS (collocabile ad aprile 2021), con l'art. 1, commi 4-*novies* e 4-*decies* del d.l. n. 125/2020, convertito nella legge n. 159/2020, ha differito al 31 marzo 2021 il termine entro il quale gli ETS, comprese le imprese sociali, possono adeguare i propri statuti avvalendosi delle modalità alleggerite proprie dell'assemblea ordinaria.

Accanto al dato sostanziale, altrettanto importante è evidenziare il “come” si sia arrivati a questi provvedimenti: essi costituiscono, come gli altri adottati in precedenza, il risultato di una scelta metodologica ben precisa portata avanti con costanza dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incentrata, da un lato, sulla collaborazione istituzionale con i diversi livelli di *governance* (a partire dalle Regioni, alle quali il codice attribuisce un ruolo pregnante nella gestione del RUNTS) e, dall'altro, sul dialogo sociale con le rappresentanze degli ETS ed il confronto con gli ordini professionali direttamente coinvolti nella riforma (notai e dottori commercialisti). Il descritto metodo di lavoro richiede capacità di ascolto verso gli interlocutori e un maggior tempo nella sintesi dei diversi contributi forniti da questi ultimi, ma si rivela per altro verso capace di portare

^(*) Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le considerazioni contenute nel presente testo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

risultati positivi in termini di qualità dei provvedimenti finali, i cui contenuti possono contare sull'apporto plurale dei diversi *stakeholders* coinvolti.

I mesi che ci separano dall'operatività del RUNTS devono essere un tempo fecondo per tutti i soggetti interessati dalla riforma, che riguarda solo gli enti privati, ma anche le pubbliche amministrazioni. In tal senso si fa riferimento in primo luogo alle ODV e le APS, che dovranno farsi trovare pronte all'eventuale momento di confronto con gli uffici del RUNTS nella fase di tras migrazione; alle ONLUS, che avranno uno spazio temporale più ampio per assumere le proprie scelte organizzative in funzione del successivo ingresso nel RUNTS; infine, alle organizzazioni che aspirano ad entrare *ex novo* nel perimetro del Terzo settore. Sarebbe tuttavia riduttivo leggere questi passaggi esclusivamente in termini di formale conformazione alla cornice normativa dettata dal codice. Difatti, ancora più pregnante è la crescita degli ETS nella direzione della loro autonoma capacità di autorganizzazione, di implementazione delle attività di interesse generale e, in una prospettiva più ampia, della consapevolezza del ruolo che essi rivestono all'interno dell'ordinamento giuridico. In tal senso, viene in rilievo sia la dimensione organizzativa interna che quella relazionale. Sotto il primo aspetto, la *compliance* al codice deve costituire un'occasione grazie alla quale gli enti possano esercitare la loro autonomia statutaria al fine di tracciare il loro profilo identitario, che non è dato solo dalla scelta del modello tipologico al quale sussumersi, ma anche e soprattutto dalla declinazione di un sistema di finalità e valori fondanti, oltre che di attività istituzionali, in cui gli associati possano riconoscersi, rispettare e condividere, valorizzando in tal modo la libera scelta alla base della costituzione e della permanenza del rapporto associativo. In ordine al secondo aspetto, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, ha evidenziato che “*gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)*”. Deriva da ciò la cennata posizione ordinamentale specifica degli ETS, espressione del pluralismo sociale che caratterizza la Repubblica, vocati

all'attuazione del principio di solidarietà, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale.

In secondo luogo, l'avvicinamento al RUNTS chiama in causa direttamente le PP.AA. coinvolte (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province autonome): ad esse viene richiesto l'approntamento di moduli organizzativi degli uffici adeguati a rispondere, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, alle istanze della platea dei soggetti destinatari. Ancora più importante è il consolidamento in tutti i funzionari pubblici di una *forma mentis* capace di leggere le fattispecie secondo il canone dell'uniforme applicazione della normativa codicistica su tutto il territorio nazionale, che costituisce uno dei principi fondamentali a cui si ispira la riforma.

Il cambiamento normativo deve pertanto essere accompagnato anche da un cambiamento culturale, che coinvolge in egual misura gli ETS e la stessa pubblica amministrazione. Discende da qui l'esigenza che entrambi questi mondi che, per espresso principio costituzionale, sono chiamati a sviluppare relazioni collaborative finalizzate al più efficace soddisfacimento dei bisogni sociali, possano contare sull'apporto di professionalità adeguate all'impegnativa sfida che li attende.